

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 828-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica, nella seduta dell'11 aprile 1973

modificato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati, nella seduta del 17 ottobre 1973 (V. Stampato n. 2061)

d'iniziativa dei senatori CIRIELLI e BUZIO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 ottobre 1973*

Norme integrative della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, circa i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Dopo il primo comma della nota in calce alla tabella n. 1, annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è aggiunto il comma seguente:

« Per gli ufficiali di cui sopra, che rivestono il grado di generale di brigata, il limite di età è di due anni superiore a quello previsto per i pari grado, già appartenenti allo stesso ruolo, che non abbiano l'indicata provenienza ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico:

« Per gli ufficiali di cui sopra, che rivestono il grado di generale di brigata, il limite di età è di due anni superiore a quello previsto per i colonnelli, già appartenenti allo stesso ruolo ».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

All'onere annuo di lire un milione derivante dall'attuazione della presente legge verrà fatto fronte per l'anno 1973 e per gli anni seguenti a carico del capitolo 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1973 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Gli effetti della presente legge hanno decorrenza dal 1° luglio 1973.